



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

UOC Tecnico Patrimoniale
Il Direttore Ing. Daniele Filippone
d.filippone@aslavellino.it

PROT N. 413
del 08 MAR. 2021

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Portale So.Re:Sa. SpA

Oggetto: Servizio triennale di assistenza tecnica full-risk per apparecchiature da grandi impianti di imaging digitale (TAC e RMN) in uso presso l'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, suddiviso in n.2 lotti funzionali – **Risposte a richiesta quesito per bando**

Quesito n.1: Nei criteri di valutazione sull'elemento Qualità, per entrambi i lotti, nel Capitolato Tecnico si legge:

- "estensione senza aggravio di costi del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk alle stesse modalità operative stabilite nel presente capitolato tecnico di appalto per un periodo pari a 12 mesi, per un totale complessivo di durata contrattuale pari a 48 mesi".

A tale criterio, poi, viene attribuito il consistente punteggio di 20 per la RM e di 10 per la TC.

Orbene, per mero tuziorismo, si chiede di confermare che:

- con tale espressione e, in particolare, con la locuzione "senza aggravio di costi", si sia inteso richiedere al concorrente la disponibilità o meno di una eventuale estensione del servizio per un ulteriore anno a stessi patti e condizioni sia tecnici sia economici e, quindi, si senza aggravio di costi, ma ciò unicamente rispetto all'offerta di gara: con la conseguenza che, in caso di necessità da parte Vostra alla scadenza dei 36 mesi, giungerà un previo ordine e, dunque, anche il pagamento aggiuntivo per l'ulteriore anno.

In caso contrario, infatti, quello in parola non sarebbe più un criterio di valutazione dell'offerta tecnica, ma una richiesta di impegno economico all'operatore, il quale dovrebbe assumere su di sé, sin da ora, il costo di un ipotetico anno di manutenzione in più, ricomprendendolo nell'ambito del prezzo offerto, però, sui soli 36 mesi richiesti in gara e, quindi, senza sufficiente capienza di base d'asta.

Il che comporterebbe ulteriormente: (i) la qualificazione di detto criterio - non come valutativo dell'elemento Qualità - ma come valutativo dell'elemento Prezzo e, dunque, dell'offerta economica; (ii) la conseguente necessaria riferibilità dei punteggi di 20 e 10 non più all'offerta tecnica (perché non si tratterebbe all'evidenza di qualità), ma all'offerta economica; (iii) un effetto distorsivo/persuasivo derivante dalla forte consistenza dei punteggi, che condurrà le ditte a una soluzione forzata di offerta e a confermare il proprio impegno, onde non vedersi penalizzate in termini di ponderazione, ma con il grave rischio di non remuneratività.

Tuttavia, si crede che tale quadro non corrisponda al caso di specie, giacché, oltre a contrastare con quello che ci pare sia il tenore letterale della norma di *lex specialis*, lo stesso vizierebbe in radice la legittimità dell'intera procedura, per violazione di principi fondamentali in materia di appalti pubblici.

Il primo, è quello per cui ogni onere economico in capo all'operatore deve trovare corrispondenza e capienza in base d'asta, onde consentire, appunto, la formulazione di un'offerta dotata di margine di utile e, dunque, remunerativa, anche a garanzia della stessa Qualità del servizio.
Il secondo è quello ex art. 95, co. 10 bis. del Codice Appalti, ovvero il tetto massimo previsto per il punteggio Prezzo e che, nella specie, quanto alla RM, verrebbe chiaramente superato per effetto dell'accorpamento, agli attuali punti Prezzo, dei 20 in più legati all'assunzione dell'onere economico in parola.

Ma, ripetesi, non si crede sia questo il caso.

Alla luce di ciò, come premesso, si ribadisce la sopra esposta prudentiale richiesta di conferma: ovvero che il criterio di valutazione postuli solo un impegno, da parte del concorrente, di mantenere gli stessi prezzi oggi offerti, nel caso in cui codesta Amministrazione dovesse ordinare un anno di manutenzione in più.

Si rappresenta che, in nessuno degli atti della *lex specialis*, e per nessuno dei lotti di gara, è previsto il criterio di valutazione dell'elemento Prezzo, ossia quale sarà la formula matematica che la commissione dovrà utilizzare per attribuire i 20 punti previsti per l'offerta economica.

E che tale necessaria espressa previsione negli atti di gara sia obbligatoria deriva non solo da quanto espressamente previsto nell'art. 95, comma 8, del Codice Appalti (che impone la previsione di criteri di valutazione in generale e, quindi tanto per la Qualità, quanto per il Prezzo), ma anche dal pacifico fatto per cui ogni formula matematica ha le sue specificità in termini di valorizzazione o meno di certe costruzioni di prezzo (si veda sul punto le stesse chiarissime Linee Guida Anac n. 2 in materia, proprio, di OEPV), con la conseguenza che, in ossequio anche al principio di necessaria partecipazione consapevole del concorrente, detta formula deve essere esplicitata negli atti indittivi della procedura, onde consentire alle ditte interessate, appunto, una formulazione mirata e competitiva delle offerte economiche.

Nella specie, invece, mancando tale essenziale dato, non solo le imprese non sono in grado, a monte, di adottare una strategia di partecipazione completamente consapevole sul Prezzo, ma sono sottoposte all'alea (inammissibile) di un non prevedibile giudizio della commissione, che sarà libera di scegliere, a suo piacimento, quale formula di attribuzione del punteggio economico utilizzare, dopo aver già valutato le offerte tecniche, con il concreto rischio di una selezione che ricada in favore della formula che possa premiare il concorrente risultato migliore sotto il profilo Qualità.

Tuttavia, all'evidenza, una simile struttura di gara presenterebbe dei vizi distorsivi e anticompetitivi, in grado di inficiarne l'intera legittimità.

Per tali ragioni, essendosi sicuramente trattato di una mera svista, si chiede a codesta spett.le Amministrazione di provvedere all'integrazione degli atti di gara con la formula matematica per la valutazione dell'elemento prezzo, previa congrua proroga del termine di partecipazione, trattandosi di una modifica significativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 3, del Codice Appalti.

Restando in attesa di un Vs. cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

RISPOSTA al Quesito n.1: *Si chiarisce che l'estensione temporale dei servizi a cui il quesito fa riferimento riguarda evidentemente l'eventualità di offrire, peraltro discrezionalmente e senza alcun vincolo di esclusione per il concorrente, ulteriori 12 mesi di servizio di assistenza tecnica per un totale di 48 mesi e per un importo complessivo quadriennale pari all'importo determinato all'atto dell'aggiudicazione della gara.*

In merito a quanto osservato e velatamente assunto, si vuole in questa fase solo precisare che ogni attività del servizio da prestarsi assoggettata a valutazione tecnica rappresenta implicitamente un impegno economico per l'operatore economico offerente; in quest'ottica e ipotizzando di rappresentare e 'pesare' in proporzione eventuali ulteriori oneri per il concorrente scaturenti dall'estensione contrattuale, è stato quantificato, per ognuno dei due lotti, il punteggio corrispondente all'elemento in questione.

In relazione a quanto osservato e velatamente assunto in merito alla riferibilità dell'elemento in questione ad elemento di valutazione della qualità del servizio, si vuole inoltre precisare che azioni manutentive programmate appropriate ed efficaci, supportate da azioni predittive di tracciamento delle prestazioni dell'apparecchiatura durante il suo regolare funzionamento finalizzate alla ricerca di potenziali anomalie e più o meno probabili malfunzionamenti della stessa, consente di individuare eventuali anomalie ed intervenire prima che le stesse determinino un eventuale fermo macchina. Orbene, per mero tuziorismo, un servizio di assistenza tecnica è tanto più efficace quanto minore è il numero di eventi di fermo macchina da gestire, per i quali è necessario intervenire in loco con personale tecnico, spesso con tempi ridotti e col rischio di non avere materiale di ricambio immediatamente disponibile: la minimizzazione dei tempi di fermo macchina, la riduzione della complessità degli interventi di manutenzione correttiva, la disponibilità razionale di scorte di materiale e pezzi di ricambio, oltre ad estendere il ciclo di vita della macchina, abbate i costi di gestione del manutentore consentendo, qualora se ne reputi l'opportunità, di assicurare il servizio per tempi più lunghi.

Si precisa infine che la formula matematica da applicare per la determinazione dell'elemento prezzo, comunque già indicata e liberamente consultabile dai concorrenti dal momento della pubblicazione della gara stessa su piattaforma Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità (SIAPS) alla sezione "Criteri di valutazione busta economica", è la seguente:

$$P_i = P_{max} * R_i / R_{max}$$



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

dove:

- P_i = punteggio attribuito al concorrente *i*-esimo
- P_{max} = punteggio massimo attribuibile
- R_i = ribasso offerto dal concorrente *i*-esimo
- R_{max} = ribasso massimo offerto in gara

ASL Avellino
UOC Tecnico Patrimoniale
Il RUP della gara
Ing. Antonino Sirignano